

Ns. prot. n. 2155 del 21.05.2018

Buongiorno,

con la presente Canturina Servizi Territoriali S.p.A. desidera rispondere ai seguenti puntuali quesiti pervenuti dalle imprese concorrenti ns. prot. n. 2062 del 11.05.2018 e n. 2077 del 14.05.2018 alla "procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di pulizie giornaliere e periodiche degli edifici in proprietà o in uso sede e farmacie - Periodo 01/07/2018 - 30/06/2019 - Importo a base di gara €. 41.200,00 oltre €. 1.648,00 quali oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso + IVA - Lotto CIG n. 7474173AAB".

Richiesta: *chiarimenti riguardo all'elenco delle persone attualmente in essere per il servizio in oggetto, contratto, inquadramento, Numero di addetti impiegati per l'espletamento del servizio, livello contrattuale, con scatti di anzianità e monte ore settimanale di ogni addetto, e se ci sono lavoratori svantaggiati. Si chiede anche se c'è obbligo di assunzione per cambio appalto art. 37.*

Risposta: Canturina Servizi Territoriali S.p.A. chiarisce che il numero di addetti impiegati per l'espletamento del servizio cui si applica la clausola sociale inserita nella lettera di invito è pari a n. 2. Ad essi è applicato il "CCNL per le imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione" con inquadramento pari al 7° livello, non si tratta di lavoratori svantaggiati. Il monte ore settimanale è direttamente ricavabile dall'analisi di quanto esposto negli allegati A2 e A3 della lettera di invito. Riguardo all'eventuale obbligo di assunzione, si ritiene che l'appaltatore subentrante debba prioritariamente assumere gli stessi lavoratori che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente ma a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, mentre i lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Richiesta: *si richiede se la mancata produzione di "almeno due referenze di istituti bancari" possa essere causa di esclusione, in quanto la scrivente intrattiene rapporti con un solo istituto bancario.*

Risposta: Canturina Servizi Territoriali S.p.A. chiarisce che la mancata produzione di "almeno due referenze di istituti bancari" non costituisce causa di esclusione, ma è sottoposta a soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui il concorrente intrattenga rapporti con un solo istituto bancario, sarà accettata la corretta produzione soltanto di tale referenza, purché accompagnata dalla specifica motivazione sopracitata, senza necessità di ricorrere al soccorso istruttorio.

Cordiali saluti.

La Responsabile del Procedimento
dott.ssa Giovanna Erriquez



CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.p.A. con Socio Unico

Via Vittorio Veneto, 10 - 22063 CANTU' (Como)

Tel. centralino 031.3512111 utenza 031.716748

Fax 031.720511

e-mail: segreteria@canturinaservizi.it

PEC: segreteria@postecert.it

Cap. Soc. € 2.283.500,00 i.v.

Registro Imprese Como 02775910132

Cod. Fisc. / Partita I.V.A. 02775910132